



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/19/CR08a/C3

OSSERVAZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLO SCHEMA DI PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLE AREE INTERNE (PSNAI) E ALLEGATI

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 13 febbraio 2025 ha approvato lo schema di Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), condizionato all'emendamento in materia di protezione civile (di cui al paragrafo 2) e con le osservazioni che di seguito si riportano.

Come noto, il PSNAI (di seguito, anche Piano) è disposto dall'art. 7 del DL SUD n. 124/2023 (convertito con modifiche dalla L. 162/2023) che ne prevede l'approvazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo Decreto da parte della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta, oltre che dai Ministri competenti, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e PA, dal presidente ANCI e dal Presidente dell'UNCCEM). Il Piano, che è stato definito dal DP Coes in seguito ad una consultazione pubblica e trasmesso dal Ministro, è infatti sottoposto alla Conferenza al fine di formulare eventuali osservazioni entro la data del 27 gennaio p.v., in vista della convocazione della succitata Cabina di regia per la relativa approvazione.

Il Piano si caratterizza per una rilevante complessità e rappresenta il quadro di riferimento programmatico ed attuativo per le risorse nazionali appostate e per i programmi della politica di coesione UE. In particolare, il PSNAI rilancia la politica nazionale a favore delle aree interne (AI) e conferma le disposizioni della Delibera CIPESS n. 41 del 2022 con riguardo alle risorse nazionali assegnate. In relazione all'assetto di *governance*, il PSNAI ripropone l'approvazione centralizzata delle Strategie e l'attuazione tramite Accordi di Programma Quadro (ApQ), seppur il Piano indichi che tale *governance* si applica integralmente alle 43 nuove AI del ciclo 2021-2027, e solo "per quanto compatibile" alle 72 AI del ciclo 2014-2020 (mentre non è presente alcun riferimento alle 13 AI individuate dalle Regioni nel ciclo 2021-2027), superando definitivamente quanto indicato nella Delibera CIPESS n. 41/2022 e ribadito nelle osservazioni presentate dal Coordinamento tecnico Affari europei e internazionali in occasione della discussione sul DL SUD.

Il Piano, nella sezione relativa alla "SNAI nel periodo di programmazione 2021-2027", evidenzia i punti di forza e le criticità della Strategia nazionale registrati nel ciclo di programmazione precedente, indicando, tra l'altro, *lunghe tempistiche di avvio che hanno ostacolato la realizzazione nei tempi voluti degli interventi previsti* e la *necessità di responsabilizzare le Regioni a svolgere un ruolo strategico di accompagnamento e supporto*. Inoltre, nell'ambito della sezione relativa alla descrizione delle

innovazioni normative, il Piano precisa *che l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie ..., è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati e, come è stato per il periodo di programmazione 2014-2020, mediante la sottoscrizione di Accordi di programma-quadro.*

In merito alla approvazione delle strategie territoriali, nella sezione “La nuova governance SNAI” si specifica che la Cabina di regia, previa istruttoria del Comitato aree interne, *approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 124/2023, le strategie territoriali delle singole Aree interne recanti l’indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l’utilizzo delle risorse europee o regionali.* Analogamente nelle sezioni successive e anche nei relativi allegati (in particolare, All. 9 e 10) si riportano i riferimenti alle risorse dei Programmi FESR ed FSE+ con riferimento all’elaborazione delle proposte delle *Strategie a valere sulle risorse nazionali in coordinamento con l’utilizzo delle risorse europee o regionali.*

Inoltre, il PSNAI indica che “... *il termine per la presentazione della Strategie d’Area è fissato entro 6 mesi dall’approvazione del Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne*”, mentre lo stesso non riporta i termini relativi sia all’approvazione dell’istruttoria tecnica delle Strategie d’Area da parte del CTAI sia all’approvazione della Cabina di Regia che “... *approva in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 124/2023, le strategie territoriali delle singole Aree interne.*

Infine, nella sezione tematica “La visione strategica 2021-27 per le Aree Interne”, si definiscono i possibili interventi in tema di servizi essenziali. In particolare, il Ministero dell’Istruzione e Merito fa riferimento a “*progetti ministeriali già avviati quali il Piano Agenda Sud, Piano Agenda Nord, il Piano Estate e il Piano Scuola 4.0, complementari alle Strategie Territoriali da elaborare.*

Di seguito si evidenziano, pertanto, alcune osservazioni e punti di particolare importanza e su cui, a livello generale, focalizzare l’attenzione.

- Come già rilevato in altre sedi nel percorso di costruzione del PSNAI sarebbe necessario dare maggiore evidenza del ruolo delle Regioni, quali Amministrazioni titolari di competenze costituzionalmente attribuite, nelle attività di coordinamento e attuazione della SNAI. A tal proposito si rileva che le stesse sono state consultate al pari di altri soggetti del partenariato istituzionale, socio-economico e ambientale, valorizzando i contributi prodotti per la costruzione del PSNAI senza un’adeguata differenziazione.
- Pur condividendo il dichiarato approccio a semplificare i processi rispetto al ciclo programmatico 2014-2020, si evidenzia tuttavia la necessità di chiarire gli strumenti attuativi di *governance*, con la riproposizione, in particolare, dell’ApQ, quale strumento appunto di cooperazione istituzionale. Tale strumento sembrerebbe applicarsi anche alle risorse dei PR comunitari, seppur la Delibera CIPESS 41/2022 dedicata alla SNAI prevedeva autonomia attuativa per le Regioni e il comma 4 art. 7 del DL 124/23 indicava la sottoscrizione dell’ApQ per i Ministeri interessati con riguardo alle risorse nazionali *in coordinamento con l’utilizzo delle risorse europee o regionali.* Si rileva quindi che non si è preso atto delle richieste di semplificazione e di maggiore flessibilità dello strumento attuativo delle Strategie d’Area, che si conferma essere l’APQ nella sua accezione più classica, inclusa la sottoscrizione da parte

di tutte le Amministrazioni Centrali coinvolte, senza immaginare – ad esempio - meccanismi che ne velocizzino l’iter. Inoltre, considerato che il format dell’APQ non viene allegato allo schema PSNAI si ritiene utile che nel Piano venga specificato che lo stesso venga condiviso con le Regioni nell’ambito del CTAI prima del caricamento in piattaforma.

- Si chiede di riportare in modo uniforme la terminologia relativa agli interventi finanziati nell’ambito del PNRR, affinché sia chiarito che si parla di “complementarietà” degli interventi e non di “integrazione” degli stessi nelle Strategie d’Area.
Con riguardo, invece, alle modifiche degli interventi da sottoporre alla Cabina di regia, incidenti sul riparto delle risorse tra Aree tematiche, si chiede di chiarire che cosa si intenda per “Aree tematiche” (istruzione, salute, mobilità); tale terminologia non è indicata nella scheda intervento, dove si parla, invece, di “ambito di intervento”.
- Si evidenzia, in linea generale, che nel capitolo sulla *governance* non sono riepilogati puntualmente tutti i compiti spettanti a ciascun soggetto individuato rinvenibili nel documento.
- Il Piano, che disciplina anche l’approvazione delle singole Strategie d’Area, individua i termini per la presentazione delle stesse strategie (entro 6 mesi dall’approvazione del PSNAI), dovrebbe esplicitare la tempistica prevista per la istruttoria tecnica da parte del CTAI e per la successiva approvazione da parte della Cabina di regia.
- L’impianto del Piano dovrebbe anche chiarire ulteriormente il modello attuativo per le risorse stanziati dai PR e precisare lo sganciamento rispetto alla dotazione delle risorse nazionali. Per le sole operazioni sostenute dal Bilancio dello Stato si applicano le procedure previste dal Piano (fase istruttoria delle strategie, sottoscrizione ApQ, ecc.), mentre per le operazioni finanziate dai Programmi si rinvia alle modalità proprie dei rispettivi PR, in modo da fare salve le procedure già attivate dalle Regioni, anche in considerazione della regola N+3.
- Il Piano dovrebbe, altresì, chiarire l’ambito di applicazione del modello di *governance*, nello specifico limitandone il ricorso soltanto alle nuove 43 Aree interne previste.
- Rispetto alle tempistiche previste dal Piano, in generale, occorre considerare lo stato di avanzamento dei Programmi comunitari Regionali rispetto alla policy dedicata alle aree interne (OP5): a tal proposito, si potrebbe inserire un’apposita previsione di salvaguardia nel PSNAI con riguardo alle Strategie e ai requisiti di ammissibilità delle Autorità territoriali delle AI, al fine di preservare le procedure in corso a valere sui Programmi Regionali e le relative previsioni programmatiche. In particolare, in considerazione del ritardo nell’approvazione delle Linee Guida 2021/27, e della necessità di non rompere l’unitarietà e integrazione delle strategie territoriali, si propone anche per l’assolvimento del requisito associativo una tempistica di verifica modificata rispetto alle indicazioni del PSNAI (sulla questione si rimanda all’ultimo punto del presente documento).
- La suddivisione del finanziamento nazionale in una quota già definita di risorse FSC e fondo di rotazione, comporta che si definisca già a priori, da parte del livello centrale, quanta debba essere la spesa per investimenti all’interno di ogni Strategia, venendo così meno il principio cardine della SNAI di individuazione dei fabbisogni bottom up.
- Gli stanziamenti per la SNAI ciclo 2021-27 erano inizialmente pari a 310 milioni di euro, di cui 100 milioni sono stati successivamente destinati a finanziare interventi di Antincendio Boschivo (AIB) e pertanto è mancata la copertura per finanziate tutte le aree. A tal fine, come

già concordato in Conferenza delle Regioni, il Governo dovrebbe stanziare ulteriori risorse per finanziare tutte le nuove aree interne del ciclo 21-27¹.

- La novità per cui la quota di risorse nazionali assegnata a ciascuna Area proviene prevalentemente dal FSC, con destinazione esclusiva ad investimenti, risulta una criticità per poter rispondere al fabbisogno di servizi in queste Aree, in maniera complementare con gli investimenti del FESR. Inoltre, si evidenzia come il capitolo 3 riferito all'interessante e ricco panorama complessivo di risorse disponibili a valere sulla Programmazione 2021-2027, faccia emergere la necessità di un maggior coordinamento con il livello regionale, in quanto la diversa regia e fonte delle risorse destinate a queste aree rischia di rendere vano o quanto meno inefficace lo sforzo di una programmazione integrata e indebolendo anche la spinta verso il soddisfacimento del requisito associativo.

1. OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI SPECIFICI

Di seguito si riportano specifiche osservazioni e quesiti allo schema di PSNAI proposto.

- **Punto 1.2 Le novità introdotte dal Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne**
Rispetto alle risorse previste dal PSNAI per le nuove Aree interne si rileva che è stato riportato il riparto dei 40 milioni di euro, riferiti all'annualità 2023, per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi (in ragione di 20 milioni di euro al Ministero dell'Interno e 20 milioni di euro alle 43 nuove Aree).
A tal riguardo si rammenta che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) destina tali fondi in favore degli enti territoriali e che in data 29 settembre 2022, in sede di Comitato tecnico aree interne (CTAI), 38,7 milioni di euro erano stati previsti per il finanziamento degli interventi ricadenti nelle 43 nuove Aree interne, in ragione di quote di 900 mila euro per ciascuna Area, salvo diverso riparto indicato da ogni Regione e da ogni Provincia autonoma di riferimento per i fabbisogni specifici. Sarebbe, quindi, coerente con l'impostazione normativa tornare al precedente riparto.
- **Punto 1.3 La partecipazione dei territori ... e punto 5.4**
Il paragrafo 1.3 sintetizza l'esito della consultazione pubblica ponendo l'accento sulla necessità di semplificazione, razionalizzazione e flessibilità avvertita diffusamente dai rispondenti.
Questa posizione è pienamente condivisa ma non pare trovare proposte adeguate nel paragrafo 5.4 dedicato alla Governance della SNAI. In proposito si registra un appesantimento nelle funzioni poste in capo alla Cabina di regia (ex articolo 7, comma 2 del DL 124/2023) in particolare laddove è chiamata ad approvare l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare in quanto potrebbe comportare tempistiche dilatate soprattutto nel caso di approvazione di modifiche seppur limitate a quelle inerenti a variazioni del riparto delle risorse tra aree tematiche.

¹ Poiché "ogni Area dispone di 2.325.581,40 euro di risorse Fondo Sviluppo e Coesione e di 1.674.418,60 euro di risorse del Fondo di Rotazione" per avere maggiori margini di flessibilità si potrebbe richiedere che l'equilibrio FSC-FdR, sia complessivo, a livello della dotazione regionale, e non calcolato sulla singola area.

La scelta di confermare quale unico strumento attuativo l'Accordo di Programma Quadro (seppur supportato da una piattaforma informatica in fase di implementazione) rappresenta una notevole limitazione. Ricordiamo infatti che la gestione dell'APQ ha comportato ritardi molto pesanti in fase di attuazione degli interventi 2014-2020 necessitando il ricorso a convocazioni del tavolo dei sottoscrittori per modifiche alle schede intervento che potrebbero essere gestite a livello locale.

In generale sulla base dell'esperienza riferita all'attuazione 2014-2020, si ritiene opportuno che venga introdotte una maggiore flessibilità sulle varianti, limitando la necessità di approvazione esclusivamente a quelle che modificano le finalità e gli obiettivi dell'intervento. Con riferimento alle indicazioni formulate dai Ministeri competenti non sembrano essere state recepite tutte le sollecitazioni esito della consultazione pubblica. Si auspica che le possibili azioni elencate nel capitolo 6 relativo al tema dei servizi essenziali, siano meramente esemplificative e che sia lasciata ai territori, coordinati dall'ARAI, la scelta degli interventi da attivare sulla base di quanto emerso nel corso del processo partecipativo di cui sono stati protagonisti.

Andrebbe evidenziata in modo più deciso l'"autonomia" in fase attuativa degli interventi finanziati nell'ambito dei PR sia che si tratti di interventi rientranti in OP5 che in altri OP. Nonostante si sia infatti operato in fase di programmazione perseguendo l'integrazione e la complementarietà con le risorse nazionali è fondamentale che gli interventi a valere sui PR siano "sganciati" e dalle procedure previste per l'APQ pur essendone parte per consentire una lettura complessiva della Strategia.

- **Punto 3 Ciclo di programmazione 2021-2027: le risorse disponibili**

Nell'ambito del capitolo 3 (*Le azioni possibili nell'ambito del "Potenziamento e riqualificazione della dotazione trasportistica"*) fabbisogno c) (*Fabbisogno specifico: Promuovere l'accessibilità degli attrattori turistici del territorio privilegiando le opportunità di una "fruizione sostenibile" delle risorse ambientali e culturali*) si chiede di aggiungere tra le **azioni possibili** anche la seguente: ***Installazione di infrastrutture a supporto dello sviluppo della mobilità elettrica.***

- **Punto 4.3 Le richieste di ripermetrazione delle Aree a seguito della selezione per il periodo 2021-2027**

In coerenza con le schede intervento già approvate a valere sulle risorse nazionali (300.000,00 euro per Area) di cui al punto 1.a della Delibera CIPESS 41/2022 si chiede la modifica seguente:

*Per completezza, si evidenzia che, per quanto riguarda le ripermetrazioni delle Aree SNAI 2014-2020, l'inclusione dei nuovi Comuni consente agli stessi di accedere alle **sole**-risorse europee del Programma regionale di riferimento e alle **risorse nazionali di cui al punto 1.a della Delibera CIPESS n. 41/2022** e non alle risorse nazionali, riservate alle perimetrazioni originarie, in applicazione del punto 2.1 della Delibera CIPESS n. 41/2022.*

- **Punto 5.4.1 Strumenti attuativi di cooperazione inter istituzionale e semplificazione**

Con riferimento ai compiti della Cabina di Regia disposti dal comma 2 lettera c) dell'articolo 7 del decreto-legge n. 124/2023, in particolare al passaggio seguente:

- *approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 124/2023, le strategie territoriali delle singole Aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto;*

Si chiede di chiarire che “(...) l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse (...)” sia riferito alle sole risorse nazionali.

- **Punto 5.4.2 Comitato tecnico aree interne**

Andrebbe chiarita la composizione del Comitato tecnico aree interne di cui prima facevano parte le Regioni, anche per comprendere meglio che ruolo potrebbero avere le stesse nella istruttoria delle strategie.

- **Punto 5.4.6 Area interna con un Ente capofila**

- Si propone di inserire, tra i compiti del Comune capofila dell'Area territoriale, il seguente compito:

Invia all'ARAI una relazione dettagliata circa lo stato di avanzamento progettuale della Strategia Territoriale, con riferimento sia al ciclo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, entro il 31 marzo di ogni anno. Tale relazione si unisce a quella relativa allo stato di avanzamento del processo di associazionismo, così come delineato nell'allegato 4 del PSNAI

Si tratta di agevolare l'ARAI nella formulazione del medesimo adempimento da assolvere entro il 30 giugno

- **Punto 5.4.9 Procedura per la definizione della Strategia d'Area**

- Si chiede la seguente modifica relativa alle funzioni del tavolo dei sottoscrittori:

Il Tavolo dei sottoscrittori, composto dai sottoscrittori dell'APQ:

- *approva le modifiche degli interventi **a valere su risorse nazionali** che non incidono sul riparto delle ~~risorse nazionali~~ **stesse** tra gli obiettivi strategici;*
- *prende atto delle modifiche ~~proposte~~ **indicate nella Relazione Annuale** dalla Regione (ARAI), d'intesa con l'Area interna, sugli interventi che attengono ad elementi non sostanziali (modifica del cronoprogramma finanziario e delle attività, modifica del soggetto attuatore, modifiche relative alle risorse regionali e/o europee, e simili, **modifiche di dettaglio delle singole schede che non incidono sugli obiettivi specifici dell'intervento**).*
- Al fine di poter beneficiare di elementi di flessibilità nell'individuazione degli interventi attinenti alle risorse nazionali si propone di concedere alle Regioni la possibilità di “gestire” le risorse FSC e FdR tra le proprie Aree interne fermo restando l'assegnazione

indicata nella tabella 12. Si chiede pertanto di inserire nel paragrafo 5.4.9 “Procedura per la definizione della Strategia d’Area” tale possibilità come di seguito formulata:
“Ogni Area dispone di 2.325.581,40 euro di risorse Fondo Sviluppo e Coesione e di 1.674.418,60 euro di risorse del Fondo di Rotazione, salvo diverso riparto indicato da ogni Regione di riferimento, fermo restando l’importo complessivo assegnato alla singola Regione per ciascuna suddetta fonte finanziaria.”

- **Punto 5.4.10 Strumenti attuativi di cooperazione interistituzionale e semplificazione**

- Nel paragrafo non è chiaro cosa approvi e prenda atto il Tavolo dei sottoscrittori, sembra lo stesso oggetto, forse si tratta di un refuso per cui la formulazione corretta è la seguente:
“Il Tavolo dei sottoscrittori, composto dai sottoscrittori dell’APQ: approva le modifiche degli interventi che incidono sul riparto delle risorse nazionali tra gli obiettivi strategici”.
- È necessario che siano fatti salvi i procedimenti svolti negli ultimi tre anni dalle Regioni e dalle Aree progetto per lo sviluppo delle Strategie territoriali integrate in attuazione dell’obiettivo OS 5.2 incluso nei Programmi FESR 2021-2027, con riguardo sia all’organizzazione della governance locale sia alla elaborazione delle strategie, che sono state già presentate alla Regione e valutate ai fini di avviarne l’attuazione tramite gli I.T.I.- Investimenti Territoriali Integrati. Pertanto occorre che il procedimento per l’utilizzo delle risorse nazionali si integri, senza stravolgerli ed evitando ritardi, nei procedimenti in atto a livello locale. In particolare, con riferimento all’APQ, al paragrafo “5.4.10 si propone di modificare il testo come segue:
“L’Attuazione degli interventi a valere sulle risorse nazionali, individuati nelle strategie territoriali delle singole Aree interne, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, mediante la sottoscrizione di Accordi di programma-quadro (APQ), in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi”.

- **Punto 5.5.1 Assistenza tecnica centralizzata**

- Con riferimento all’Assistenza tecnica centralizzata (paragrafo 5.5.1), non è chiaro in che modo si espliciti concretamente e perché lo “sportello di supporto centralizzato” sia dedicato solo ai Comuni e non alle Regioni/Province.
Non vi è, inoltre, alcun riferimento a come si attuerà il rafforzamento della capacità amministrativa indicato nel titolo del paragrafo 5.5.
- In relazione ai 5 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica a titolarità del DPCOES, andrebbe precisato il possibile utilizzo anche da parte delle Regioni, che svolgono un importante ruolo di coordinamento e non soltanto dai Comuni tramite l’apposito sportello di supporto centralizzato.
- In aggiunta per le risorse per l’assistenza tecnica a livello si potrebbe chiedere comunque di concordare con le Regioni le attività di supporto da attivare.
- E’ interessante la proposta dell’apertura di una Piattaforma telematica di gestione degli APQ (pag. 95), che potrebbe semplificare e velocizzare le procedure, anche se la previsione di un nulla osta delle diverse Amministrazioni, anche se digitale, per ogni intervento, rischia di risultare lunga e complessa (si potrebbe proporre che si chieda il nulla osta solo alle Amministrazioni competenti sul singolo intervento).

- Si chiede il seguente emendamento a pag. 91 (pag. indicativa):
“Sulla piattaforma dovranno essere caricati gli APQ da sottoscrivere con **l’elenco degli interventi a valere su risorse nazionali** da approvare redatti in conformità della Scheda intervento al presente Piano (Allegato 10), i quali [...]”.

- **Punto 6 La visione strategica 2021-2027 per le Aree Interne**

Con riferimento ai servizi e alle risorse FSC, il Piano fa riferimento in più punti (paragrafi 1.1 e 5.4.9) a “progetti pilota” riferiti a nuovi servizi. Si chiede di esplicitare, nel Capitolo 6 dedicato alle Linee guida per Scuola, Salute e Mobilità, qualche esempio di progetto pilota

- **Punto 6.1.1 Linee Guida Trasporti per le Aree Interne**

Con riferimento al documento Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, si richiama il seguente capoverso a pag.100:

“[...] Le azioni proposte per migliorare l'accessibilità e la mobilità sono suddivise in base a due tipologie di fabbisogni specifici:

1. Fabbisogno specifico: Promuovere l’accessibilità dei luoghi, garantendo il diritto di mobilità delle persone e delle opportunità di scambio dei beni sul territorio, attraverso una visione integrata del sistema trasporto-territorio mediante l’adozione di strumenti di pianificazione e programmazione dei trasporti di tipo “strategico” (scenario di progettazione di lungo periodo 10 anni)
2. Piano dei Trasporti dell’Area Interna: creazione di un piano per riorganizzare il sistema di trasporto, supportando la mobilità di cittadini e turisti, con un’analisi dei bisogni locali (sanità, scuola, lavoro).”

Riguardo al Piano dei Trasporti dell’Area interna si osserva che sia da prevedersi che il contributo alla pianificazione da parte delle Aree Interne oggetto di finanziamento (nello specifico il previsto Piano dei Trasporti dell’Area Interna), debba trarre origine dagli strumenti di programmazione regionale vigenti in materia e operare in coerenza con essi. Si ritiene pertanto che in una logica di semplificazione, sia possibile prevedere che le Aree Interne possano avvalersi di tali strumenti, evitando il carico amministrativo ed i costi connessi, conservando la possibilità di proporre iniziative negli spazi aperti offerti dalla stessa programmazione.

In altre parole, si ritiene che prevedere il Piano dei Trasporti dell’Area interna quando ci sono strumenti di programmazione regionale che già tengono conto dei fabbisogni e restituiscono servizi contrattualizzati su base regionale, risulti una duplicazione anche di costi.

A tal fine è utile descrivere brevemente la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma sul territorio regionale, come di seguito rappresentato:

La rete del trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana è composta da un singolo lotto strutturale e da una serie di lotti deboli che complessivamente garantiscono l’offerta di mobilità ed accessibilità al composito territorio nella sua interezza. Come noto, il lotto strutturale è stato oggetto di affidamento in concessione ad un unico operatore economico su tutto il territorio della Regione per un arco temporale di lunga durata (9 anni + eventuali 2 in proroga), ed ha preso

avvio nel novembre del 2021 dopo una fase preparatoria tecnica e giuridica anch'essa di lungo corso. Nel percorso tecnico-istruttorio che ha condotto al perfezionamento ed alla realizzazione di un progetto complessivo ed unitario di rete e che al contempo ha riguardato anche la ridefinizione dei servizi relativi alle aree a domanda debole (ossia quei servizi che data la struttura del territorio, le percorrenze previste e l'utenza di riferimento non potevano rientrare nel lotto unico e che pertanto sarebbero stati affidati separatamente) la Regione ha sempre lavorato di concerto con i singoli territori e gli Enti Locali in un'ottica di programmazione complessiva dei servizi che non perdesse di vista le peculiarità e le esigenze delle molteplici e varieguate realtà territoriali. Gli elementi portanti delle interlocuzioni tra Regione Toscana e gli Enti Locali per la progettazione dei servizi a domanda debole hanno da sempre riguardato in particolare l'individuazione specifica delle percorrenze e delle risorse minime di supporto agli enti medesimi. Il Contratto di Concessione relativo al lotto unico ha previsto un progetto di rete per i primi 24 mesi dall'avvio (rete al tempo T1) fino al novembre 2023 ed un progetto di rete successivo al 2° anno di vigenza contrattuale (rete al tempo T2) per la durata di 9 anni, volto, come detto, ad una programmazione dei servizi su gomma nel lotto unico che ha significato oltremodo uno spostamento di oltre 5 milioni di chilometri sulle aree deboli con l'obiettivo di assicurare "un'offerta mirata e con mezzi più adeguati e a minor costo per poche unità di passeggeri". Il momento storico legato al Contratto che stiamo attraversando coincide con la delicata e definitiva transizione alla fase T2 in cui i territori e gli Enti affidanti dei servizi a domanda debole definiscono gli affidamenti ed i contratti in un'ottica di integrazione dei bisogni specifici di quelle medesime aree con la necessità di mantenere livelli adeguati di accessibilità e mobilità dai luoghi ed ai luoghi, anche i più isolati.

- **Punto 6.2 I processi di sviluppo locale**

Nel paragrafo relativo ai "processi di sviluppo locale", si chiede di inserire gli interventi di rigenerazione urbana, al fine di allineare i contenuti delle strategie agli ambiti di intervento dell'OP5:

*"Le politiche di sviluppo locale per le Aree Interne devono pertanto prevedere interventi strategici e integrati, tra cui: la tutela del territorio, la valorizzazione delle risorse, **dei beni culturali**, del turismo sostenibile, la gestione del dissesto idrogeologico, **la promozione di interventi di rigenerazione urbana**, il settore agro-alimentare, artigianale e la promozione di filiere locali di energia rinnovabili"*

- **Allegato 4 Evoluzione del requisito associativo**

Ai fini dell'assolvimento del requisito associativo, di cui all'allegato 4, si chiede:

- con riferimento alle linee guida sarebbe opportuno chiarire la possibilità di associare le funzioni per sottogruppi di comuni, ad esempio quando facciano parte di 2 o più Unioni.
- che le funzioni oggetto di gestione associata siano ricondotte a un progetto associativo coerente con la Strategia, dando come termine per l'approvazione delle Convenzioni e degli atti correlati n. 1 anno dalla sottoscrizione della Strategia (rif. capitolo **2.4 I criteri per l'assolvimento del requisito**), ovvero entro i tempi di erogazione della prima anticipazione di risorse (analogamente alle condizionalità previste per i programmi Comunitari), senza rallentare la conclusione dell'istruttoria tecnica dei documenti di strategia territoriale, e consentire così l'avvio in tempi coerenti degli interventi previsti su entrambe le fonti finanziarie, nazionali e comunitarie;

- di ribadire nel capitolo **2.4 I criteri per l'assolvimento del requisito** quanto previsto nel capitolo **2.1 Il requisito associativo** (nota 4 a piè pagina) che per gestione associata di funzioni fondamentali e servizi si intendono “*segmenti o frazioni delle funzioni*”;
- di richiamare e di prevedere nel capitolo **2.4 I criteri per l'assolvimento del requisito**, oltre alle forme associative disciplinate dagli artt. 30 e ss. del D. Lgs. 267/2000 (Convenzioni, Consorzi, Unioni, Accordi di Programma) anche forme associative previste dalle normative regionali, come le Comunità montane. Come ad es. la Regione Lombardia che, nell'ambito della competenza legislativa residuale delle regioni, ha infatti operato un riordino delle Comunità montane con la Legge regionale n. 19/2008 che riconosce le Comunità montane quali ambiti territoriali adeguati allo svolgimento delle funzioni delegate e funzionali e a coniugare i principi di valorizzazione delle autonomie territoriali e di sussidiarietà. Regione Lombardia ha costruito nel tempo un modello di coinvolgimento delle Comunità montane centrato sulla delega di funzioni di alcune importanti leggi di settore. Sono ambiti primari il governo del territorio, l'agricoltura, la protezione civile, la sicurezza rispetto al rischio di incendi, la difesa del suolo, la vigilanza ambientale ed ecologica, la tutela dell'ambiente. Le deleghe riguardano procedure amministrative, di istruttoria, di controllo, di erogazione di risorse. Pertanto, nel contesto lombardo, l'istituto delle Comunità Montane risulta strategico per il potenziamento della gestione associata di servizi e funzioni. Si fa presente che nelle tre nuove Aree rientranti nella SNAI 2021-2027 di Regione Lombardia sono presenti Comunità Montane che collaborano attivamente all'elaborazione della Strategia; in due delle Aree le Comunità Montane ricoprono il ruolo di soggetto Capofila.

Infine, si fa presente che non è di chiara e univoca interpretazione, nel capitolo **2.4 I criteri per l'assolvimento del requisito**, il caso in cui “*i Comuni dell'area interessata non realizzino livelli soddisfacenti di qualità dei servizi sociali attraverso la gestione degli ambiti territoriali previsti dalla legislazione nazionale e regionale*” quali sono i criteri per la valutazione del “livello soddisfacente” e se, nel caso, la funzione debba riguardare l'intera progettazione e gestione del sistema locale dei servizi locali o anche una sua frazione.

Si ritiene utile prevedere con le risorse dell'AT SNAI centralizzata una consistente attività di accompagnamento e supporto ai Comuni delle aree interne al fine di fargli acquisire consapevolezza e far emergere gli elementi di forza delle forme associative, che rappresentano il punto di partenza per la costruzione di sistemi intercomunali efficienti e stabili, in grado di erogare servizi di qualità ai cittadini. Questo percorso richiede delle tempistiche adeguate e pertanto pur riconoscendo la necessità di individuare criteri e scadenze per l'assolvimento del requisito, si ritiene che questi debbano poter caratterizzarsi per una certa flessibilità a seconda della maturità dell'area di riferimento.

- Con riferimento a pagina 9 dell'allegato 4, par. “2.4 I criteri per l'assolvimento del requisito”, al fine di una maggiore chiarezza di quanto già scritto si propone di aggiungere la seguente nota:
 “Per tutti i Comuni dell'area interna il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il requisito istituzionale è la gestione associata, secondo le modalità stabilite dagli artt. 30 e 32 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) di almeno due funzioni (1) fra quelle indicate dall'art. 19, comma 1, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 [...]”

(1) Non è richiesto che le due funzioni esercitate in forma associata siano le stesse per tutti i comuni dell'area intervento, ed è ammesso che le funzioni siano esercitate mediante una pluralità di forme associative (convenzioni e/o una o più unioni di comuni già costituite nell'area intervento).

- Con riferimento a pagina 10 dell'allegato 4, ovvero al Tavolo di coordinamento politico permanente previsto, si sottolinea che le funzioni attribuite potrebbero entrare in conflitto con quelle delle Giunte delle Unioni costituite.

Si chiede al riguardo la seguente modifica al punto 2:

Le parole "Il tavolo assicurerà pertanto l'indirizzo, il presidio e lo sviluppo del sistema intercomunale e in particolar modo, delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata" sono da sostituire con le seguenti "Il tavolo assicurerà pertanto l'indirizzo, il presidio e lo sviluppo del sistema intercomunale e in particolar modo, per l'attivazione e per il permanere dell'esercizio associato di funzioni e di servizi per le finalità della Strategia;"

- **Allegato 5 "Le Aree Interne e la Mobilità - Linee Guida per gli interventi nelle Aree Progetto"**

Il documento contiene un puntuale focus sull'introduzione di specifiche attività riguardanti le infrastrutture di importanza strategica quali i ponti e le opere di scavalco in genere, suscettibili di produrre effetti rilevanti sulla mobilità di persone e merci.

Il Capitolo 3 prevede "Le azioni possibili nell'ambito del "Potenziamento e riqualificazione della dotazione trasportistica". Dopo il paragrafo che inizia con "In particolare, va sottolineato che gli interventi sulle reti infrastrutturali (stradali e ferroviarie) richiedono impegni finanziari normalmente di dimensione molto importante, "fuori scala" rispetto alle risorse previste in Legge di Stabilità da assegnare a ciascuna area. ... omisiss" si propone di aggiungere il seguente periodo:

"in tal senso può essere opportuna una valutazione specifica sui ponti la cui chiusura o anche solo la cui limitazione di portata può compromettere l'efficienza di ampie porzioni di rete viaria con conseguenti ricadute negative sull'intero sistema dei trasporti e sul tessuto produttivo; basti ad esempio pensare agli effetti di una limitazione di portata su un ponte con la conseguente necessità di individuare percorsi alternativi per i mezzi pesanti e per il TPL con relativo aggravio di tempi e di costi."

Infine nell'elenco delle "Azioni possibili" si propone di aggiungere:

"Interventi di manutenzione straordinaria sui ponti e opere di scavalco in genere".

- **Allegato 6 Ministero dell'Istruzione e del Merito - Linee Guida per le Aree Interne**

Si chiede di esplicitare che tra le Azioni possibili nell'ambito "**Interventi sulle strutture**" sugli **edifici scolastici** siano ricompresi interventi per Asili Nido e Scuole Materne:

A pagina 9 delle Linee Guida:

(...)

La costruzione di "nuove scuole", come anche la riqualificazione degli edifici scolastici esistenti, (inclusi Asili Nido e scuole dell'infanzia) non può non tener conto ecc.

Si suggerisce, inoltre, di completare la modifica con riferimento all'Allegato 3, Paragrafo 3 "Interventi sulle strutture" ricomprendendo anche esplicitamente interventi per "Poli per l'infanzia zero-sei" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 65/2017.

- **Allegato 8 Elenco delle Aree e dei Comuni interessati**

- I fogli dell'Allegato 8 denominati "sintesi 13 Aree NO finanz." e "comuni 13 Aree NO finanz." riportano erroneamente, come titolo delle tabelle le diciture "13 Aree 2014-2020 confermate".

- **Allegato 9 Indice per l'elaborazione delle Strategie di Area**

- Si richiede che, con riferimento all'allegato 9, lo stesso rappresenti una traccia sulle informazioni minime che dovranno essere avanzate da parte delle coalizioni territoriali e che lo stesso, pertanto, possa essere rimodulato in coerenza con l'articolazione dei modelli di strategia già approvati con provvedimenti di rango regionale e adottati da parte delle coalizioni territoriali.
- Le regioni e le Aree hanno iniziato il percorso di co-progettazione a valle dell'individuazione delle Aree avvenuta con delibera CIPESS n. 41/2022. Nel rispetto di quanto indicato nel regolamento (UE) 2021/1060, articolo 29, e nelle more dell'emanazione dei documenti programmatici nazionali, alcune Regioni hanno approvato, ad esempio, gli schemi di format utilizzati nella precedente programmazione SNAI 2014-2020 prevedendo ulteriori contenuti quali l'indicazione delle forme di governance del livello locale, monitoraggio civico e relazionale, piano della comunicazione. Le Aree hanno quindi elaborato le proprie strategie preliminari in coerenza con l'indice approvato.

Alla luce del nuovo indice di cui all'allegato 9 si chiede che le strategie possano contenere, oltre all'indice proposto dal PSNAI, anche specifici ulteriori contenuti che le Regioni hanno eventualmente già introdotto con propri atti nelle more dell'approvazione del PSNAI.

- **Allegato 10 Format Scheda Intervento**

- Si chiede conferma che la scheda rilevazione intervento di cui all'allegato 10 debba riguardare esclusivamente gli interventi ricompresi nell'APQ afferenti alla quota di risorse nazionali. Infatti, per gli interventi a valere sui Programmi regionali dei fondi europei, i progetti sono descritti e presentati secondo la modulistica approvata dai Responsabili regionali in attuazione dei Programmi FESR ed FSE+ di riferimento, compresi gli indicatori. Per gli interventi finanziati con fondi dei programmi regionali (FESR, FSE+, FSC), in particolare quelli già approvati dalle Regioni si propone di allegare le schede intervento nel format già adottato dalle pertinenti Autorità. La strategia invece potrebbe essere adattata al nuovo format. Anche l'APQ potrebbe includere le schede progetto nel formato già approvato negli ITI già sottoscritti per l'attuazione di FESR e FSE+ e negli Accordi stipulati con i beneficiari per l'attuazione degli interventi sull'FSC.
- Si chiede di specificare la definizione di "Soggetto beneficiario del finanziamento" e "Soggetto Attuatore" presenti nella scheda. Nel Piano al punto 5.4.7 si definiscono i *Beneficiari degli interventi* come coloro che attuano i singoli interventi.

- Si chiede di fornire le condizioni richieste per poter definire un intervento come “intervento immediatamente cantierabile”.
- Si chiede di modificare il box 21 – Informazioni Economiche per la casistica lavori/servizi/forniture come in seguito indicato:

Voci di spesa	Importo [€]	Descrizione
A] IMPORTO A BASE DI GARA LAVORI/SERVIZI/FORNITURE		
<i>Lavori</i>		
<i>Servizi tecnici (indagini e progettazione)</i>		
<i>Servizi e forniture</i>		
<i>Oneri sicurezza per(lavori/...)</i>		
Totale Lavori/Servizi/Forniture		
B] SOMME a DISPOSIZIONE		
<i>Iva sul totale dei Lavori/Servizi/Forniture</i>		
<i>Spese tecniche</i>		
<i>Iva su spese tecniche</i>		
<i>Imprevisti</i>		
<i>Altre voci ...</i>		
Totale Somme a disposizione		

- Il Piano evidenzia la necessità di ogni possibile coordinamento tra gli strumenti di finanziamento UE con il PNRR, prevedendo che i rispettivi investimenti e riforme possano essere valorizzati nella SNAI. Nell'ambito degli allegati del Piano, con riferimento al format della scheda intervento, Allegato 10, nella sezione 8 “Copertura finanziaria”, si propone di integrare un esplicito riferimento alla voce “PNRR”. Analogamente, oltre alle risorse dei PR la voce “Risorse Regionali” del medesimo Allegato dovrebbe contemplare un riferimento esplicito alle risorse del bilancio regionale.
- **Ulteriori osservazioni e suggerimenti**
- Si rappresenta la necessità di tener conto, in ottica di complementarità e sinergia, delle finalità previste dalla "Strategia per la montagna italiana" che dovrà essere predisposta in applicazione di quanto previsto dall'attuale art. 3 del DDL “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, approvato dal Senato in data 31 ottobre u.s. ed attualmente incardinato alla Camera dei Deputati, Commissione Bilancio.
 - Rispetto alle indicazioni dei tre Ministeri competenti in materia di Istruzione, Mobilità e Salute, il Piano, negli *addendum* tematici, potrebbe esplicitare l'impatto che azioni ministeriali trasversali hanno avuto sui territori delle aree SNAI, riportando una mappatura degli interventi di competenza ministeriale relativi ai tre servizi essenziali, al fine di predisporre nelle strategie interventi complementari o di rafforzamento. Inoltre sarebbe opportuno che i documenti di indirizzo formulati recepissero più chiaramente alcune importanti indicazioni emerse dalla consultazione pubblica (per esempio nello specifico della tematica Istruzione è emersa l'esigenza di mantenere i piccoli plessi e incentivare i docenti alla permanenza nei territori AI, che richiedono

interventi da parte della competente Amministrazione centrale) in modo da rendere complementari e sinergici gli interventi locali e centrali.

- La richiesta che per gli interventi inseriti nella Strategia debba essere indicato il CUP implica la necessità che tali progetti siano già completamente definiti (nel periodo precedente i progetti potevano essere integrati nel passaggio tra Strategia e APQ). In tal modo, considerando i tempi necessari per arrivare alla definizione puntuale degli interventi, probabilmente le Aree si orienteranno verso l'individuazione di pochi grandi progetti, ma tale scelta non necessariamente potrebbe rivelarsi valida per la realizzazione di tutte le esigenze del territorio. A tal proposito sarebbe necessario capire se il format della scheda intervento (Allegato 10) è quello che deve essere inserito nell'APQ o anche nella Strategia (a pag.5 dell'allegato 9 si dice che nella Strategia deve essere prevista "una tabella riepilogativa (cfr Allegato 1 – Scheda intervento" che però non viene allegata)?
- Al fine di rafforzare l'osservazione sulla necessità di svincolare le risorse comunitarie dall'APQ, si evidenzia che nel corso della precedente programmazione 2014-2020, come nel caso della Regione Puglia, in accordo con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il CTAI, che ha inserito nei singoli APQ approvati un comma all'art.6 relativo al Tavolo dei Sottoscrittori che esplicita quanto segue: *"per le questioni inerenti l'attuazione degli interventi a valere su fondi regionali, che non incidono in modo sostanziale sulla "Strategia d'area", saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un'informativa tecnica".* Invece nell'art 12 (sistema di gestione e controllo) è stato inserito il seguente comma: *Per gli interventi finanziati con fondi SIE si applica il SIGECO dello specifico programma operativo.*
- Al fine di salvaguardare le procedure di approvazione delle strategie e/o degli interventi a valere sui programmi regionali, si può suggerire che l'ARAI nel trasmettere la strategia di area interna si esprima sulla componente correlata alla programmazione comunitaria che non sarà quindi oggetto di istruttoria del CTAI e quindi di approvazione da parte della Cabina di regia.

2. PROPOSTE EMENDATIVE E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Si esprime parere negativo sullo schema di Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) per gli aspetti riferiti al riparto delle risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione al contrasto di incendi boschivi ex art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120 annualità 2023 (pagina 18 del documento "Piano strategico nazionale delle Aree interne"). Lo schema di PSNAI prevede infatti che, *"in analogia con l'annualità 2021 (Delibera CIPESS n. 8/ 2022) ed in considerazione della maggiore adeguatezza di un approccio a livello nazionale, l'attribuzione delle risorse pari a 20 milioni di euro al Ministero dell'Interno - Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e a 20 milioni di euro distribuiti alle 43 Nuove Aree e alle Isole Minori".*

In particolare, l'art. 4 comma 2 del decreto legge n. 120/2001 stanziava la somma di 40.000.000,00 di euro per l'anno 2023 da destinare "al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi

approvati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge."

Il medesimo comma stabilisce inoltre che *"Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi."*

In sintesi:

1. la norma non prevede che il Ministero dell'Interno - Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (CNWF) possa essere destinatario delle somme stanziare;
2. la realizzazione dei presidi rurali dei CNWF non è una fattispecie citata dalla norma;
3. si ritiene la proposta di assegnazione di una quota parte delle risorse al CNWF non in linea con il dettato del decreto-legge 120/2021, norma che finalizza tali risorse agli enti territoriali per le attività di prevenzione degli incendi boschivi (attività che è posta in capo alle regioni dalla L. 353/2000);
4. non è ammissibile il principio che la territorialità diventi subordinata ad esigenze istituzionali che devono essere coperte con altri fondi;
5. risulta necessario che tutte le somme messe a disposizione siano correttamente indirizzate ad evitare lo spopolamento delle aree interne.

Si ribadisce pertanto il parere negativo allo schema di Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), evidenziando la seguente proposta, già comunicata con lettera prot. n. 940278 di data 12 dicembre 2024:

"Sulla base di quanto emerso nella riunione del 29 settembre 2022 del Comitato tecnico Aree interne, la somma di 40 milioni di euro (annualità 2023), fatto salvo l'importo per le "Isole Minori" per la specifica finalità della prevenzione incendi, viene ripartita per il finanziamento di interventi ricadenti nelle 56 nuove aree interne (2021-2027), in ragione di quote di 714.285,71 euro per ciascuna area.

Ogni Regione e Provincia Autonoma potrà procedere alla ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra tutte le aree interne, comprese quelle già esistenti, che insistono nel proprio territorio".

3.PROPOSTE EMENDATIVE E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Si propongono di seguito le modifiche **all'Allegato 7- Farmacia dei servizi** (pag.15):

1) [...] *In tal modo si punta ad un potenziamento delle prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche, erogazione di farmaci prima distribuiti esclusivamente in ospedale e monitoraggio dei pazienti con la cartella clinica elettronica e fascicolo farmaceutico.*

L'erogazione di farmaci distribuiti esclusivamente attraverso l'ospedale non è coerente con le disposizioni e gli indirizzi vigenti, per cui si propone lo stralcio.

2) Possibili interventi

- ❖ Servizio infermieri in farmacia (“~~iniezioni, piccole medicazioni, etc.~~”);
- ❖ Interventi formativi su educazione alla salute;
- ❖ Possibili e ~~necessarie~~ integrazioni con l’Assistenza Domiciliare del territorio.

Si suggerisce di non elencare i servizi resi dagli infermieri, quanto piuttosto specificare che tali servizi devono avvenire nell'ambito delle competenze specifiche previste dalla professione.

Si chiede di togliere la parola "necessarie" perché deve rimanere una scelta in capo all'Azienda sanitaria l'opportunità di coinvolgere o meno nell'assistenza domiciliare le farmacie del territorio.

Si riportano di seguito ulteriori considerazioni al documento “Linee guida per gli interventi nelle aree-progetto” e in particolare:

A Pag. 7 **Infermiere di famiglia o comunità (IFoC)**

Si suggerisce di modificare l’intero paragrafo come segue:

È la figura professionale di riferimento che assicura l’assistenza infermieristica, ai diversi livelli di complessità, in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera. In particolare, nelle aree interne, con una forte presenza di popolazione anziana, la presenza di tale professionista può contribuire a supportare le persone anziane del territorio a vivere autonomamente presso il proprio domicilio il più a lungo possibile, attraverso:

- l’intercettazione del bisogno di salute agendo sulla promozione, prevenzione e gestione della salute, in particolare con interventi educativi singoli o collettivi rivolti alla prevenzione di incidenti domestici, all’inclusione sociale e al contrasto alla solitudine,
- l’azione di orientamento e accessibilità ai servizi per garantire una effettiva presa in carico della persona,
- l’attivazione e il coinvolgimento della rete familiare -laddove presente- ovvero l’attivazione di servizi per il supporto alle attività di vita quotidiana quando necessario,
- azioni proattive di monitoraggio dei pazienti con patologie croniche, in collaborazione con i MMG e/o medici Specialisti, finalizzate alla compliance del paziente al percorso diagnostico-terapeutico condiviso, alla intercettazione precoce di eventuali riacutizzazioni e alla loro gestione,
- la promozione ed il supporto all’utilizzo di eventuali dispositivi e soluzioni tecnologiche (domotica, telemedicina, ecc.).

A Pag. 9 Rete **delle cure palliative**

Possibili Interventi

Si suggerisce di modificare come segue:

“Potenzialmente del servizio nei territori SNAI che contribuirebbe anche al raggiungimento dello standard nazionale del 10% over 65 presi in carico”.

Ospedali di Comunità

Si suggerisce di modificare come segue:

“È una struttura sanitaria di ricovero dell’Assistenza Territoriale, con 20 posti letto, che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, per evitare i ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia e più prossimi al domicilio.”

A Pag. 10 **Il teleconsulto medico**

Si suggerisce di modificare come segue:

“È l’atto medico mediante il quale il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare circa un caso clinico, anche attraverso la condivisione telematica di tutti i dati clinici del paziente. Il teleconsulto tra professionisti può svolgersi anche in modalità sincrona alla visita del paziente, qualora la situazione del paziente lo permetta. “

Lo scopo del teleconsulto è quello di condividere le scelte mediche rispetto a un paziente da parte dei professionisti coinvolti nei percorsi assistenziali, ma non dà luogo ad un referto a sé stante.

La Teleconsulenza medico-sanitaria

Si suggerisce di modificare il paragrafo come segue:

È una attività sanitaria, non necessariamente medica, che si svolge a distanza tra due o più professionisti, anche in presenza del paziente, per fornire consulti rispetto a quesiti diagnostici, valutazione delle condizioni cliniche e piani di trattamento. Non è prevista per le casistiche di emergenza-urgenza. Le Linee guida evidenziano come una tale prestazione a distanza possa essere espletata:

- in modalità sincrona, programmando sulla apposita piattaforma la videochiamata tra professionisti;
- in modalità asincrona, condividendo sulla apposita piattaforma informazioni e documenti utili per lo svolgimento della consulenza, che dovrà essere effettuata entro tempistiche condivise.

A Pag. 11 **Telemedicina Possibili Interventi**

Fra i possibili interventi (se non già previsti in altra sede), si suggerisce di prevedere l’implementazione della rete internet in tali aree con idonea copertura e progetti di alfabetizzazione digitale destinati alla popolazione (in particolare over 65) al fine di rendere fruibili i diversi percorsi di telemedicina disponibili.

A Pag. 14 **Medicina d’iniziativa**

Si suggerisce di modificare come segue il primo periodo:

Nelle Aree interne caratterizzate da una popolazione anziana particolarmente elevata e dalla distanza dagli ospedali e comunque da centri di cura, la sanità di iniziativa risulta dirimente; infatti le esigenze assistenziali per le persone ultrasettantacinquenni spesso affette da più patologie croniche sono determinate non solo da fattori legati alle condizioni climatiche, ma anche da fattori quali lo status sociale familiare e ambientale o l’accessibilità alle cure.

Per questi motivi, la sanità di iniziativa è un modello assistenziale di prevenzione e gestione delle malattie croniche orientato alla promozione della salute. Questo modello non aspetta che l’assistito si rechi in ospedale o in un’altra struttura sanitaria, ma lo prende in carico in modo proattivo già nelle fasi precoci dell’insorgenza o dell’evoluzione della condizione morbosa.

Possibili misure di sanità d’iniziativa sono:

- La stratificazione della popolazione per individuare le persone a rischio di malattia,
- L’educazione ai corretti stili di vita,
- La presa in carico negli stadi iniziali delle patologie,
- La programmazione di medio-lungo periodo delle attività di assistenza,
- Il sostegno e il controllo dell’osservanza da parte dei pazienti dei programmi diagnostici e terapeutici, anche facilitando la prenotazione/programmazione delle prestazioni,
- Il coinvolgimento delle figure interessate nel processo di assistenza (es. familiari).

Si riportano di seguito le proposte emendative e le osservazioni formulate dalla Regione Sardegna inerenti al paragrafo “6.1.3 Linee guida Salute per le Aree Interne” e l’allegato 7 al PSNAI “La salute nelle Aree Interne Linee guida per gli interventi nelle aree progetto” del Piano. Specificatamente:

• **Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie**

Si segnala che nel documento “La salute nelle aree interne -Linee guida per gli interventi nelle aree-progetto” per diversi progetti viene riportato che: “Le risorse assegnate ad ogni area progetto nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne dovranno finanziare interventi da rendere poi permanenti, a carico del bilancio ordinario, una volta verificatane l’efficacia”.

Si chiede se tale ipotesi venga estesa anche alla Regioni a statuto speciale.

• **Emergenza Urgenza**

Si segnala quanto segue:

1. Le aree interne nella rete ospedaliera dell’emergenza

Il Piano riprende il regolamento del DM 70/2015 pertanto non aggiunge niente di più rispetto al regolamento in vigore.

Il regolamento prevede la presenza di specifici presidi ospedalieri di base per zone particolarmente disagiate, ossia distanti più di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento (o 60 minuti dai presidi sede di Pronto Soccorso).

Nell’ambito delle reti tempo-dipendenti le Aree Interne devono essere collegate con le strutture ospedaliere che svolgono funzioni di diversa complessità assistenziale.

2. La rete territoriale di soccorso: le postazioni territoriali e l’elisoccorso

Anche in questo caso gli standard sono quelli del DM 70/2015.

Per l’assistenza alle isole minori o a comunità isolate prevede una modulazione dei parametri in relazione alla necessità di erogare il servizio per situazioni peculiari, dove l’integrazione con il soccorso ordinario presenti difficoltà non altrimenti superabili.

Per le zone più remote, non servite da mezzi medicalizzati, andrà valutata l’opportunità di dotare i mezzi di strumenti di videotrasmissione per consentire il supporto agli operatori da parte della Centrale Operativa 118.

Interventi che sono stati pianificati nel Piano:

- interventi al servizio delle comunità isolate che riducano i tempi di arrivo dei mezzi di soccorso;
- interventi formativi per personale volontario sulle manovre di primo soccorso;
- interventi di health literacy (alfabetizzazione sanitaria) finalizzati ad acquisire, comprendere e utilizzare informazioni per la propria salute.

Il Piano potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare la rete dell’Emergenza Urgenza e delle Reti tempo dipendenti.

Occorre valutare se il progetto già avviato relativo al soccorso con videotrasmissione possa essere integrato trasformandolo in uno strumento utile e applicabile come norma.

• **Strutture Residenziali o semiresidenziali e Riabilitative**

Si segnala che il Piano potrebbe essere sfruttato per il potenziamento delle seguenti aree dei servizi, già indicate come strategiche nel PRSS 2022-2024:

1. Rete Regionale dei Servizi per la Tutela della Salute Mentale (ReRS-SM)

- Prevedere interventi relativi alla realizzazione/riqualificazione di strutture residenziali e semiresidenziali per adulti e minori;
- Prevedere una attività di analisi di benchmark pubblico per i servizi in cui è totalmente assente (es. dipendenze o autismo).

- **Assistenza domiciliare**

Si segnala l'importanza di prevedere il mantenimento ed il potenziamento del sistema post PNRR.

- **Medicina di iniziativa**

Si segnala l'importanza di prevedere interventi mirati soprattutto per la fascia degli over 65 cronici, quali l'educazione alla gestione delle patologie, il supporto psicologico e la formazione dei caregiver (nelle famiglie di pazienti con demenze) al fine di un aumento della compliance.

- **Farmacia dei servizi**

Si segnala che attualmente, la Sardegna non beneficia delle risorse nazionali destinate all'attuazione della Farmacia dei servizi, come previsto dal D.Lgs 153/2009.

Le "Linee guida per gli interventi nelle aree-progetto", nella sezione dedicata alla Farmacia dei servizi, indicano che "gli interventi da realizzare all'interno della SNAI dovrebbero essere complementari e sinergici a quelli finanziati da altri piani e programmi". Tuttavia, questa indicazione risulta troppo restrittiva per la nostra Regione. Infatti, in Sardegna non esiste un fondo specifico per il finanziamento della farmacia dei servizi; sono presenti solo alcune convenzioni che limitano l'erogazione a servizi specifici (ICT e la somministrazione di vaccini antinfluenzali).

Pertanto, sarebbe opportuno rivedere i possibili interventi proposti nelle Linee guida, come l'inserimento di infermieri in farmacia per effettuare iniezioni e piccole medicazioni, interventi formativi sull'educazione alla salute e integrazioni con l'assistenza domiciliare. Questi interventi dovrebbero essere ampliati per includere i servizi previsti dal decreto 153/2009 e dai successivi decreti e accordi (come quelli del 16 dicembre 2010, 8 luglio 2011, 20 maggio 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 e il protocollo d'intesa del 28 luglio 2022), in particolare quelli che rispondono meglio alle linee di intervento delineate nel Piano nazionale delle cronicità.

Roma, 13 febbraio 2025.